
STATUTO "PESARO PARCHEGGI S.R.L."

INDICE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

TITOLO V - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO,
DURATA E SEDE**

Art. 1 - Denominazione e direzione della Società

1. E' costituita una società a responsabilità limitata, a maggioranza pubblica, denominata "PESARO PARCHEGGI S.R.L."; la società opera in continuazione di "Pesaro Parcheggi s.p.a.".

Art. 2 - Sede

1. La società ha sede nel Comune di Pesaro.
2. Unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) possono essere istituite o soppresse dall'organo amministrativo.

Art. 3 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 29 febbraio 2056 (duemilacinquantasei); essa potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione, nel Comune di Pesaro ed altrove, sia in proprio che attraverso la stipulazione di convenzioni di concessione con gli enti pubblici territoriali competenti, di strutture immobiliari da adibire a parcheggi e autosilos, sia sotterranei che in sopraelevazione, ad aree di parcheggio raso, opportunamente attrezzate ed ogni altra infrastruttura connessa, da realizzare anche mediante lo strumento della concessione, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati, nonché l'organizzazione e la gestione di parcheggi di superficie e l'esercizio, anche in concessione, dei servizi connessi, direttamente e indirettamente, al funzionamento ed alla fruizione di tutte le strutture suindicate, l'organizzazione e la gestione di sistemi relativi alla risoluzione di problemi della mobilità e sosta nei centri

urbani, ivi comprese quelle relative ad impianti pubblicitari di servizio come definiti dal codice della strada, anche con impianti di comunicazione e pubblicità dinamica, la gestione della ZTL anche con varchi elettronici, approntando anche la necessaria logistica, la fornitura ad Enti Pubblici e privati, Società e imprese, di servizi d'assistenza tecnica, in materia d'organizzazione di parcheggi, di logistica urbana e di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati, per la gestione degli stessi, anche esterni all'ambito territoriale del Comune di Pesaro, l'organizzazione e la gestione di aree adibite a Mercati e Fiere, progetti relativi al turismo ed attività di commercio al dettaglio. In particolare, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può:

- a) affidare a terzi lavori di progettazione e di costruzione e/o l'esercizio degli impianti e opere realizzate e/o la prestazione dei servizi connessi;
- b) compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare, finanziaria, e di locazione finanziaria, ritenuta strettamente necessaria al perseguimento dell'oggetto sociale.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, vendite e locazioni, può assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese anche estere aventi scopi affini od analoghi al proprio; può infine assumere impegni, concedere avalli e dare garanzie anche fideiussorie ed ogni altra garanzia anche reale a favore di terzi, il tutto in quanto ritenute operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché, ove prescritto, senza con ciò svolgere attività nei confronti del pubblico. La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie d'imprese il cui esercizio è soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti "per *relationem*" quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili, riguardanti: tipo societario; esclusività prevalenza o particolarità dell'oggetto sociale, forme e modalità dell'attività e delle operazioni dirette al suo perseguimento; ammontare del capitale sociale e sua ripartizione; composizione soggettiva e requisiti della compagine sociale e degli assetti proprietari; struttura, composizione e requisiti soggettivi degli organi societari; qualunque altra caratteristica, anche se qui non espressamente prevista, non posseduta dalla

società.

2. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

**TITOLO II - CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E
FINANZIAMENTI DEI SOCI**

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 1.890.600,00, interamente versato, diviso in partecipazioni ai sensi dell'art. 2468 del c.c.. La società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge purché suscettibili di valutazione economica, sia con passaggio di riserve a capitale.

2. L'aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. Tale polizza o fideiussione potrà essere sostituita dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

3. Gli aumenti di capitale sociale avverranno nel rispetto di quanto prevede l'art. 2481c.c..

4. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi o solamente ad alcuni dei soci; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473c.c..

5. La sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale spetta prioritariamente ai soci esistenti al momento dell'assunzione della delibera assembleare di aumento, con diritto di prelazione, pro quota, degli altri soci in caso di rinuncia alla sottoscrizione di parte dei soci.

Art. 6 - Diritti dei soci

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. I diritti sociali possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi col consenso unanime dei soci.

Art.7 - Finanziamenti

1. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto.

2. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione di cui all'art. 2467 del c.c.. La società può inoltre acquisire fondi dai soci od altro

capitale, sempre con obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio fra il pubblico.

Art. 8 - Trasferimento delle partecipazioni

1. In caso di trasferimento per atto fra vivi delle partecipazioni o di parte di esse è riservato agli altri soci il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la partecipazione, dovrà dare comunicazione mediante lettera raccomandata a.r. agli altri soci del proprio intendimento, delle generalità del cessionario, delle condizioni della cessione, del corrispettivo e delle modalità dei pagamenti. I soci, nei trenta giorni dal ricevimento potranno esercitare la prelazione per l'intera partecipazione offerta, sempre a mezzo di comunicazione con lettera raccomandata a.r. inviata al socio alienante.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.

Nel caso in cui i destinatari dichiarino di voler acquistare le quote, ma non di accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita sarà determinato in misura comunque non superiore a quello proposto dall'offerente, da un collegio di tre arbitratori, nominati uno dall'offerente, uno dai destinatari congiuntamente, e uno da tutte le parti interessate d'accordo fra loro, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pesaro su istanza della parte più diligente.

Gli arbitratori dovranno rendere la loro determinazione, basata sul valore del capitale economico della società, entro novanta giorni dal completamento del Collegio, salvo proroga scritta, concordata fra tutte le parti.

La determinazione degli arbitratori sarà definitiva e vincolante anche se presa a maggioranza, tuttavia le parti potranno recedere dall'alienazione entro trenta giorni dal ricevimento di lettera raccomandata A.R. con cui gli arbitratori avranno comunicato la loro determinazione.

Nel caso in cui il socio, nel rispetto delle norme che precedono, sia libero di trasferire la propria partecipazione o parte di essa a terzi, dovrà ottenere dall'Assemblea ordinaria dei soci il gradimento all'ingresso del nuovo socio. L'Assemblea, che dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'organo amministrativo della richiesta dell'offerente, dovrà esprimere il proprio gradimento con deliberazione che valuti l'operazione rispetto al ragionevole interesse della società e sia adeguatamente motivata sulla base di situazioni specifiche ed oggettive riflettenti le caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie, fondate sulla necessità di mantenere inalterata l'efficienza e la qualità del servizio.

In caso di rifiuto nei trenta giorni successivi, la società

dovrà presentare al socio offerente un altro acquirente disposto ad acquistare per il prezzo stabilito secondo la procedura indicata nel presente articolo, e comunque in conformità al disposto dell'art. 2473 c.c.

Venendo meno alcuna delle prescritte condizioni, la partecipazione sarà liberamente cedibile con effetto verso la società purché nei tre mesi successivi al mancato verificarsi dell'ultima delle condizioni necessarie.

I trasferimenti in violazione del diritto di prelazione, e senza il gradimento, saranno privi di effetto nei confronti della società.

Le disposizioni che precedono, con gli adattamenti connaturali alla fattispecie cui si applicano, regolano qualsiasi titolo traslativo e costitutivo, compreso quello gratuito e quello mortis causa, sia il diritto alienato la piena proprietà o altro diritto reale sulla partecipazione, il diritto di opzione, o altro diritto che consenta al cessionario di divenire socio.

La costituzione del pegno e l'assoggettamento a vincoli non avranno effetto nei confronti della società se non preventivamente approvati dall'organo amministrativo: il diniego potrà fondarsi sul solo interesse della società, adeguatamente motivato.

In ogni caso il diritto di voto nelle assemblee continua a competere al socio. Il diritto di prelazione non opera:

1. Nel caso di trasferimento al soggetto già effettivo titolare e mandante in uno specifico rapporto fiduciario;
2. in caso di cessione eseguita fra coniugi e fra parenti in linea retta entro il secondo grado;
3. in presenza di cessione conclusa fra società appartenenti alla medesima area di controllo, a nulla rilevando che beneficiaria della vendita sia una controllata o la controllante ma a patto, tuttavia, che la cessionaria stessa si mostri correlata alla aspirante venditrice in virtù dell'esistenza di un rapporto di partecipazione, diretto e/o indiretto della controllante al capitale sociale della controllata, il quale - valutato tenendo anche conto dell'eventuale demoltiplicazione della catena societaria di controllo - ecceda comunque il cinquanta per cento.
4. per una qualsivoglia cessione posta in essere con atto registrante la presenza di tutti i soci. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla trasmissibilità delle partecipazioni per atto fra vivi o per causa di morte sono considerate modificazioni dell'atto costitutivo: attuabili in quanto tali con deliberazione dell'assemblea.

Art. 9 - Recesso del socio

1. Verificandosi determinati eventi, il socio può recedere dalla società. Sono ammessi, in particolare, ad esercitare il diritto di recesso, a norma dell'art. 2473, primo comma del Codice civile, i soci che non abbiano concorso

all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

1. la modifica della clausola dell'oggetto sociale;
2. la trasformazione della società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la fusione o la scissione;
5. la revoca dello stato di liquidazione;
6. l'eliminazione di una o più cause di recesso;
7. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
8. la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
9. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

2. Nel caso in cui la società risulti soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del codice citato.

3. Il socio che intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale raccomandata deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della delibera che legittimi il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto legittimante il recesso è diverso da una delibera, il diritto di recesso può venire attivato non oltre trenta giorni dalla conoscenza di tale fatto da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione sia pervenuta all'organo amministrativo; esso è irrevocabile.

4. Per i termini e le modalità del recesso nonché per i criteri di determinazione del valore delle partecipazioni, si applica l'art. 2473 del Codice Civile.

TITOLO III - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.10 - Assemblea dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le decisioni concernenti le materie indicate dall'art.2479 c.c. e quelle di esclusione dei soci e di nomina dei liquidatori.

2. Ai fini delle decisioni relative a modifiche del presente Statuto, occorre il voto favorevole del numero di soci che rappresentino il 75% del capitale sociale.

Art.11 - Decisioni mediante consultazione scritta

1. Salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del presente articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate

mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante un unico documento ovvero più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il parere favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

2. Nel caso in cui le decisioni dei soci abbiano ad oggetto le materie indicate all'art. 2479 2° comma c.c. n.ri 4) e 5) ovvero l'esclusione di un socio, nonché in tutti i casi espressamente previsti dalla legge, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale, esse devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art.12 - Convocazione - Presidenza - Maggioranze

1. L'assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, o, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale i quali potranno altresì convocare direttamente l'assemblea.

2. L'assemblea può essere riunita presso la sede sociale oppure altrove purché in territorio italiano. L'avviso di convocazione è inviato mediante lettera raccomandata, anche consegnata a mano, fax o e-mail, spedita ai soci, all' Organo Amministrativo e all'organo di controllo o al revisore almeno quattordici giorni prima dell'adunanza. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto almeno due giorni prima dell'adunanza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la previsione dell'eventuale seconda convocazione. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'organo amministrativo e l'organo di controllo o il revisore sono presenti o informati della riunione e, può deliberare, quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti. L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e video), a condizione che i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo

reale su tutti gli argomenti e di ciò dovrà essere dato atto

nel verbale. Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da non soci. La delega deve essere conferita per iscritto e la relativa documentazione è conservata dalla società. L'assemblea è presieduta dall' Organo Amministrativo o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio, nominato dall'assemblea, salvi i casi in cui è previsto per legge che il verbale sia redatto da un notaio.

4. L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale, anche in assemblea non di prima convocazione.

**TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLI**

Art. 13 Organo amministrativo

La società è amministrata, secondo quanto determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 10 che precede, o da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, nel rispetto di quanto disposto dal T.U.S.P.P. di cui al D. Lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. ove applicabile e comunque dalla vigente normativa in materia.

Gli amministratori sono nominati dall'Assemblea e alla carica possono essere nominate anche persone che non siano soci, salvo che la carica non debba essere affidata a coloro che siano soci per disposizione inderogabile di legge.

Nel caso in cui l'amministrazione della società sia demandata ad un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori si applica quanto disposto dal vigente art. 11 comma 4 del sopracitato T.U.S.P.P.: nella scelta dei Consiglieri, il rispetto del principio di equilibrio di genere è assicurato dalla società a controllo pubblico.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso. I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 11 comma 16 del ripetuto T.U.S.P.P. si applica quanto disposto ai commi 6 e 10 del citato art. 11 non potranno essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; neppure potranno essere corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Non potranno essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società

Art. 14 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea. E' esclusa la nomina di un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti, con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata, messaggio telefax o di posta elettronica certificata spediti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso e, se nominato, dell'Organo di controllo ai rispettivi domicili, numeri di telefax o indirizzi di posta elettronica certificata, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero

- mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso Consiglio e, se nominato dell'Organo di controllo, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e, se nominato, dell'Organo di controllo.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal soggetto verbalizzante che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, ad uno solo dei suoi componenti salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Art. 15 Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza

Per la gestione della società l'organo amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia rimesso alla decisione dei soci.

L'Organo Amministrativo redige il programma annuale o budget, costituito da un bilancio preventivo per l'esercizio successivo, secondo gli schemi ed i criteri previsti dagli artt. 2423 C.C. e seguenti, corredato da una relazione descrittiva comprendente il piano degli investimenti e dei finanziamenti.

L'organo amministrativo sottopone il programma annuale all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di novembre.

Nel primo anno di costituzione, il programma annuale o budget sarà redatto entro sei mesi dalla data della costituzione della società.

La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè all'Amministratore delegato, se nominato, nei limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 16 - Organo di controllo

1. La società può nominare un revisore ai sensi dell'art. 2477 c.c..

2. La società è obbligata alla nomina del revisore quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 2477 comma 2 c.c.

3. Per i requisiti di nomina i poteri e la durata in carica si rinvia a quanto previsto dalla legge in materia.

TITOLO V - PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI

A UNO SPECIFICO AFFARE

Art. 17 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. L'organo amministrativo può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 18 - Esercizio sociale e utili

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 gennaio e si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale da presentare ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c..

Art. 19 - Utili

La decisione dei soci che approva il bilancio dispone sulla distribuzione degli utili. Gli utili saranno attribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione sociale da ciascuno di essi posseduta.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 20 - Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Art. 21 - Rinvio

1. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 22 - Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali, utilizzando all'uopo:

- a) il libro dei soci, e il libro degli strumenti finanziari, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, dei titolari di strumenti finanziari e del loro rappresentante comune;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del

comitato per il controllo sulla gestione, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale.

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre dieci giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax; qualora la trasmissione del telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualevolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Art. 23 - Foro Competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

F.to Magatti Gianni

F.to Enrico Cafiero notaio sigillo